



COMUNE DI TORITTO

Provincia di Bari
SETTORE DEMOGRAFICO CULTURALE

TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO

Addì ventotto del mese di gennaio dell'anno 2013 si è tenuta, presso l'Ufficio Elettorale, la riunione tra i rappresentanti dei partiti presenti in loco e i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'Amministrazione Comunale per discutere ed approvare un accordo sulla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013. Sono risultati presenti l'avv. Michele Geronimo (Sindaco), il dott. Cosimo Aloia per il Comando della P.M. di Toritto, il Sig. Nicola Tarulli - Responsabile del Settore Demografico ed Elettorale, il dott. Domenico Sciacovelli. (Futuro e Libertà), il Sig. Rocco D'Urso (SEL), l'Ing. Gaetano Giorgio (UDC), il Sig. Emilio Bellini (PDL), il Sig. Vito Giordano (PD).

Si trascrivono qui di seguito gli accordi raggiunti nella riunione di cui sopra:

COMIZI

Per i comizi, da tenersi in **piazza Moro**, ogni raggruppamento o partito dovrà servirsi del proprio palco o di un palco unico, concordando la installazione col Comando della P.M. e secondo il calendario allegato alla presente, formulato mediante sorteggio avvenuto fra i rappresentanti dei partiti presenti in loco raggruppati per candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'avvicendamento avverrà secondo il calendario allegato alla presente.

L'orario pomeridiano dei comizi viene stabilito: dal giorno 01/02/2013, dalle ore 18:00 alle ore 21:50. Per l'ultimo giorno della campagna elettorale, cioè per il giorno 22 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 21:50.

Si è stabilito inoltre, che non è consentito lo scambio e la cessione dell'ora di comizio assegnata.

E' fatto divieto di tenere comizi nel giorno delle votazioni, nonché di utilizzare ogni forma di propaganda elettorale nel giorno stabilito dalla votazione e nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Al fine di consentire al Comando della P.M. la programmazione del servizio di vigilanza per la tutela dell'ordine pubblico durante lo svolgimento dei comizi ciascun partito dovrà, almeno 24 ore prima dell'inizio dei comizi, con una semplice nota scritta, comunicare la volontà di utilizzare il tempo ad esso assegnato.

CORTEI

Per tutto il periodo elettorale vige, a carattere permanente, il divieto di cortei, fiaccolate e parate in movimento, ad eccezione di quelli di carattere sindacale e religiosi.

VOLANTINI E PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE

A norma dell'art. 4 della legge 24/4/1975 n. 130 è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico e aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile o figurativa. E' consentita la sola distribuzione degli stessi.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici, inoltre, si impegnano a non far distribuire volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico.

ALTOPARLANTI FISSI

E' possibile utilizzare gli altoparlanti fissi, installati nelle immediate vicinanze delle sedi dei partiti presenti in loco, al fine esclusivo di propagandare l'orario del comizio che ogni singolo partito dovrà tenere nella giornata, nonché i temi oggetto del comizio stesso ed il nome dell'oratore o degli oratori negli orari stabiliti per la propaganda.

ALTOPARLANTI MOBILI

A norma del combinato disposto dell'art. 7 legge n. 130/75 e art. 49 - comma 4 - D.P.R. 16/9/96, n. 610 (modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

E' consentito l'uso di un solo altoparlante mobile per partito in ciascun Comune.

Le autorità di P.S. rilasceranno un contrassegno speciale che dovrà essere apposto, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore dell'automezzo.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 legge n. 130/75, potranno funzionare solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nelle ore antimeridiane secondo l'ordine dei comizi e nelle ore pomeridiane dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Ciascun partito o raggruppamento potrà svolgere la propaganda mobile per un periodo massimo di minuti trenta.

PROPAGANDA MOBILE NON LUMINOSA E NON SONORA

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

E' vietata invece la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSO E A MEZZO ORGANI DI STAMPA ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE.

Come disposto dall'art. 4 della legge 24/4/75 n. 130, è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

Sono quindi, proibiti, tra le altre forme di propaganda, cartelli, striscioni, drappi, targhe, o stendardi.

E' inoltre vietata ai sensi dell'art. 29 della legge 25/3/1993 n. 81 e la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. La stessa normativa prevede, altresì, precise deroghe a detto divieto.

Al riguardo i rappresentanti dei partiti e movimenti politici si impegnano alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22/2/2000, n. 28 sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica nonché delle prescrizioni contenute nei provvedimenti assunti in data 7/4/2004 dalla Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e nelle deliberazioni datate 14/4/2004 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al riparto degli spazi per la comunicazione politica, le modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti e di pubblicazione degli stessi su quotidiani e periodici, nonché dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori che sono vietati dal 15° giorno antecedente la votazioni sino al termine delle operazioni di voto (G.U. - Serie Generale nn. 91 e 95 rispettivamente del 12/4/2004 e 23/4/2004).

AFFISSIONE MANIFESTI - STAMPATI E GIORNALI MURALI

I rappresentanti delle formazioni politiche ritengono necessario raggiungere un'intesa tra tutte le parti, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico, con la consapevolezza – peraltro – delle responsabilità penali previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo 490/1999.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

a) le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 17) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica” nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 e n. 130/1975).

b) il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune (che saranno disponibili dopo la definitiva assegnazione da parte

delle Amministrazioni comunali), nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge 4 aprile 1956 n. 212) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 50 del Decreto Legislativo 490/1999).

Per la parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista (D. L.vo 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale.

Si fa presente che non sussiste responsabilità solidale neppure del committente (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 483, lettera a), Legge 30.12.2004, n. 311 – Legge Finanziaria 2005).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati, le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 L. 212/1956 come modificato dalla legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 legge 130/75);
2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (25/01/2013) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 4 legge 130/75);
3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 4 legge 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4. dal 10 marzo al 7 aprile alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza; durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali – sino al penultimo giorno prima della votazione (art. 7, comma 1 e 2 , legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde – conferenze – discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati;

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

7. nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni (24 e 25 febbraio) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 – legge 212/56). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 8 legge 130/75). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall’articolo 1 della legge 130/75

COMITATI ELETTORALI

E’ consentita solo l’indicazione del Comitato e l’insegna del Partito.

Non è ammessa l’esposizione all’esterno di manifesti di liste e di candidati.

Per quanto non contemplato nel presente accordo valgono le norme stabilite dalle vigenti leggi in materia di propaganda elettorale.

Letto, firmato e sottoscritto

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....